

tali confermate dall'onorevole ministro nel suo discorso.

Io non dubito che l'onorevole ministro sia dello stesso mio avviso, e sono sicuro che qualche caso particolare, che io so di certo essere avvenuto, può essere una di quelle tante evenienze che sono inevitabili in una amministrazione che ha dovuto liquidare un numero così ingente di pensioni quale è quello che ci ha detto testè l'onorevole guardasigilli, e che le ha dovute liquidare in tempo così ristretto. Solamente io vengo a domandare all'onorevole guardasigilli una risposta su ciò, affinchè i tanti cointeressati possano avere dall'autorità della sua parola una norma sulla quale regolarsi.

Del resto io non fo meraviglia che, dopo due o tre differenti sistemi che si sono adottati su questa materia, qualche sconcio sia potuto nascere. Non è meraviglia che un'amministrazione la quale di certo meriterà gli elogi che ne ha fatto l'onorevole ministro, che si è trovata una eredità cotanto gravosa come è quella lasciatale dalla Cassa ecclesiastica di 3542 litigi sulle pensioni, sia incorsa in qualche decisione meno irreprensibile riguardo ad una classe d'individui.

Io sono molto disposto ad essere tollerante verso la amministrazione, ma io chiedo all'onorevole guardasigilli che dia una spiegazione la quale conduca ad evitare che non s'impingui l'elenco già troppo lungo dei 3542 litigi che le sono stati legati in eredità dalla Cassa ecclesiastica.

(Il ministro Tecchio si alza per parlare.)

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella ha facoltà di parlare quando le piace; ma, qualora intendesse replicare in una sol volta ad altri interlocutori, posso dirle che vi sono già circa dieci oratori iscritti sull'argomento. (*Movimenti*) Se però intende di rispondere subito...

TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Siccome la interpellanza dell'onorevole Briganti-Bellini è tutta speciale; così crederei opportuno rispondere immediatamente. Se nondimeno si crede meglio che altri parli prima di me, non mi oppongo ai desiderii della Camera.

PRESIDENTE. Come vuole.

Voci. Parli.

TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Le 3542 liti, delle quali ha testè fatto cenno l'onorevole Briganti-Bellini, e che l'amministrazione del fondo del culto ha ereditate da' suoi predecessori, avrebbero potuto darmi ragione per iscusare l'amministrazione, anco quando avessi dovuto confessare che essa non sia stata abbastanza sollecita nella liquidazione delle pensioni. Le cure ch'ella ha dovuto dedicare a tante liti crescevano i suoi lavori, ed il tempo speso in tali cure era necessariamente sottratto a quello che le abbisognava per la detta liquidazione. Non ne ho parlato, perchè l'amministrazione non aveva mestieri di scuse. Ed ora mi piace di assicurare l'onorevole Briganti-Bellini che

l'amministrazione, per quanto è possibile, studia modo di scemare le liti vecchie e di evitare occasione di liti nuove.

Io, che per molti anni ho esercitato l'avvocatura, so quanto importi che una pubblica amministrazione non sia turbata da soverchi litigi, ed offra l'esempio della moderazione nelle domande e nelle difese.

Dopo questo digresso, rispondo alla parte precipua dell'interpellanza dell'onorevole Briganti-Bellini; rispondo che, rispetto ai religiosi dei quali egli ha fatto speciale menzione, l'amministrazione del fondo del culto, anzichè severa, fu abbastanza larga, e tanto almeno quanto lo permetteva la legge, interpretata con certa equità, tendente ad emendare (se pure così mi è lecito esprimermi) una frase erronea del legislatore.

Il legislatore ha scritto nel secondo capoverso dell'articolo 3 queste parole:

« I religiosi o religiose che avessero fatto nello Stato regolare professione di voti *solenni* e *temporanei*, e che sieno alla pubblicazione di questa legge in conventi, e continuino ad appartenere a case religiose situate nel regno, ecc. »

Secondo me, questo capoverso, sarebbe rimasto sempre inapplicabile; perchè, a quanto mi ricordi del diritto canonico (che io studiava da troppi anni addietro), voti *solenni* e *temporanei* non si conoscono.

Vi hanno voti *semplici*, che possono essere anco *perpetui*, come diceva l'onorevole Briganti-Bellini: ma non così voti *solenni* e *temporanei*.

Or bene, siccome abbiamo appunto dei frati e delle monache che emisero voti *semplici* e *perpetui*; l'amministrazione del fondo del culto, per sopperire in qualche modo al difetto del legislatore, ha voluto essere a costoro indulgente; e mentre non erano nè potevano essere considerati nella prima disposizione dell'articolo 3, li ha considerati come virtualmente compresi nel capoverso del quale ho dato lettura.

Il capoverso parla di voti *solenni* e *temporanei*; ma, poichè questi non si conoscono, tornava evidente che il legislatore abbia inteso di provvedere a coloro che hanno fatto una professione, la quale non era nel senso della prima disposizione dell'articolo; una professione cioè che non importava emissione di voti *solenni* e *perpetui*. E fu appunto per ciò che l'amministrazione del fondo del culto si stimò licenziata ad applicare il beneficio di questo secondo capoverso dell'articolo 3 a coloro che hanno emesso voti *semplici* e *perpetui*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvagnoli.

Voci. Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Ho segnati tutti quelli che l'hanno domandata.

Ora, essendosi domandata la chiusura, consulto la Camera se sia appoggiata.